
RIGO E14 SPESE FUNEBRI

Sono detraibili le spese funebri sostenute per i familiari indicati nell'art. 433 del codice civile ovvero il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali e quelle sostenute per gli affidati o affiliati.

La detrazione compete nel limite massimo di € 1.549,37, tale limite non è riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso.

Si precisa inoltre che la spesa funebre, può essere detraibile frazionatamente dall'imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.

Inoltre si tenga presente che le "spese funebri", devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate. Da quanto sopra discende che le spese sostenute dall'istante, ad esempio l'acquisto del loculo prima della morte, non rivestendo il predetto carattere di attualità, costituiscono erogazioni di reddito non rientranti nella previsione legislativa degli oneri detraibili.

In tale rigo vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012.

(Circolare n. 26 del 25.05.1979; Risoluzione n. 944 del 28.07.1976)

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Spese funebri:

- Fatture o ricevute fiscali pagate nel 2012 riconducibili al funerale come la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista, degli annunci funebri, ecc...
- Autocertificazione che la spesa è stata sostenuta per uno dei familiari di cui all'art. 433 c.c. o per un affiliato o affidato.